

DELIBERAZIONE 24 MAGGIO 2012
218/2012/E/EEL

**APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE
ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 171 del 23 luglio 1996;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98;
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e s.m.i. ;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2004, n. 20/04;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05), recante “Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza” (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2006, n. 82/06;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2006, n. 144/06;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2006, n. 179/06;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2007, n. 87/07 (di seguito: deliberazione 87/07);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2007, n. 127/07 (di seguito: deliberazione 127/07);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2007, n. 320/07;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 95/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 97/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 98/09;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 169/09;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 71/10;
- la deliberazione dell’Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2010, ARG/elt 91/10;
- la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010, ARG/elt 134/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/elt 157/10;
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2010, ARG/elt 203/10;
- la deliberazione dell’Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 3/11;
- la deliberazione dell’Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 4/11;
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/elt 22/11;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2011, ARG/elt 43/11;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 54/11;
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 62/11;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 76/11;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 174/11;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 175/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;

- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 100/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 148/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 176/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 190/2012/R/eel;
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) del 3 aprile 2012 (prot. CCSE n. 1778 e 1779, prot. Autorità n. 11323 e 11322 dell'11 aprile 2012).

CONSIDERATO CHE:

- alle imprese elettriche minori sono riconosciute integrazioni tariffarie secondo quanto disposto dall'articolo 7, della legge 10/91;
- la CCSE, ai sensi della richiamata legge 10/91, propone, per l'approvazione da parte dell'Autorità, le aliquote di integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese elettriche minori;
- l'attività istruttoria, condotta dalla CCSE, ha evidenziato l'opportunità di approfondire, con ispezioni, alcuni profili specifici della regolazione a cui sono sottoposte le imprese elettriche minori, nonché la congruenza delle dichiarazioni da queste rilasciate ai fini del riconoscimento delle integrazioni tariffarie;
- la CCSE, con comunicazioni del 3 aprile 2012 (prot. CCSE n. 1778 e 1779, prot. Autorità n. 11323 e 11322 dell'11 aprile 2012), ha trasmesso all'Autorità una proposta di avvio di un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), da svolgersi anche in collaborazione con la Guardia di Finanza nell'ambito del Protocollo di Intesa;
- la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha proposto tre verifiche ispettive, sulla base del criterio di cui al precedente alinea e delle comunicazioni della CCSE del 3 aprile 2012;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare:
 - a. la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese elettriche minori;
 - b. la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infragruppo;
 - c. le modalità di affidamento diretto di contratti di servizio e appalto a società appartenenti o collegate al medesimo gruppo societario;
 - d. la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e le modalità di prestazione del servizio di misura, nonché l'applicazione delle tariffe;
 - e. la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa, di cui alle deliberazioni 61/99, 310/01, 11/07 e s.m.i.;

- f. lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno l'avvio delle verifiche ispettive per l'esecuzione degli accertamenti di cui sopra

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori, da attuare entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese elettriche minori: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuate congiuntamente da personale dell'Autorità, della CCSE e da militari della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, nonché da esperti nominati dall'Autorità o dalla Cassa, sentita l'Autorità medesima, aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi, di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, nonché sul bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni